

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'UTENZA

NORME E CONDIZIONI PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI ACQUA

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, nel territorio di competenza dell'ATO, nel rispetto della vigente legislazione in materia ed in base alle attribuzioni indicate nella Convenzione di Servizio.

Sono oggetto del presente regolamento:

le norme generali di erogazione del servizio acquedotto;

le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;

le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;

il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;

il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;

la gestione amministrativa del servizio.

Il presente regolamento integra le norme di legge generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali fa richiamo per tutto quanto non sia qui indicato.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo del SII da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dalla legge 36/94.

Art. 2 Ente gestore del servizio e norme per la fornitura

Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del decreto legislativo n.152 del 2006 il " gestore del Servizio Idrico Integrato" è " il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del SII". Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio dei Comuni associati, che abbiano conferito i rispettivi impianti, è gestito dall'Azienda Comprensoriale Acquedottistica SpA, in acronimo ACA SpA, società costituita per la gestione dei pubblici servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di seguito denominata Azienda. L'Azienda garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da consentire di classificarla ad uso potabile secondo le norme vigenti. La somministrazione di acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per tutti gli utenti, così come le successive modificazioni. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in ogni momento le norme che regolano il rapporto di somministrazione per giustificati motivi e/o esigenze migliorative del servizio, previa approvazione da parte dell'Assemblea dell'ATO. L'utente si intenderà regolarmente informato tramite apposita comunicazione inserita in fattura e/o tramite affissione di adeguati avvisi negli appositi spazi presso la sede aziendale, negli organi di informazione dell'Azienda e negli Albi dei Comuni associati per gg. 30 consecutivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle vigenti norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione, nonché agli usi ed alle consuetudini.

Art.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Autorità d'Ambito (di seguito ATO): il soggetto regolatore che in nome e per conto degli Enti Locali del Territorio e degli utenti sovrintende alla corretta erogazione del servizio;

Gestore (di seguito ACA SPA): il soggetto che eroga il servizio nel rispetto delle norme e di quanto stabilito con l'autorità d'ambito stessa, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale;

Rete idrica: il sistema di condotte per il convogliamento dell'acqua potabile all'utenza;

Tubazione stradale: il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico e/o privato che, partendo dall'impianto di captazione e di distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione utenza;

Allacciamento: è la parte di impianto, costituita compresa dai materiali (tubature, giunti, raccordi, apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente;

Contatore: strumento di misura dei consumi di acqua fornito ed installato a cura di ACA spa.

Punto di consegna: è individuato all'uscita del contatore contrattuale;

Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno è dell'utente;

Bocche antincendio: ogni idrante, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua in caso di incendio;

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane;

Fognatura unitaria o mista: la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue meteoriche;

Impianto di depurazione: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;

Scarico: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che ai sensi del D.Lgs. 152/06 alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo previgente e gli scarichi di acque reflue industriali che alla stessa data erano in esercizio e già autorizzati.

Scarichi provvisori: scarichi effettuati per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, feste, sagre, allacci per bonifiche di siti contaminati);

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi;

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale.

Acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;

Acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinate al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;

Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento, acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario - depurativo, per i particolari casi nei quali le attività svolte, l'Autorità responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

Acque di prima pioggia: i primi 40 mc di acqua meteorica per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 7 giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche o a questa assimilate;

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;

Impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura.

Art. 4 Corretto e razionale uso dell'acqua

L'acqua è una risorsa che va utilizzata e consumata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso va effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimoniale ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Con tale scopo, il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue.

Art. 5 Fornitura dell'acqua

La somministrazione di acqua è di norma effettuata a deflusso libero mediante idonea apparecchiatura di misurazione posta al limite tra il suolo pubblico e la proprietà privata ovvero, con il consenso dell'Azienda ed a spese dell'utente, il misuratore può essere collocato diversamente.

Art.6 Uso dell'acqua

La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi, ai quali corrispondono livelli tariffari differenziati:

- a) Uso domestico (residenziale e non residenziale);
- b) Uso non domestico (per attività commerciale, industriale, artigianale, a o altro);
- c) Uso per attività allevamento animali ed assimilabili;
- d) Uso pubblico;
- e) Uso antincendio;
- f) Altri usi (tutti gli altri usi non domestici non previsti nelle categorie sopra elencate);
- g) Usi temporanei (fornitura per impieghi di carattere occasionale e limitati nel tempo).

In caso di uso promiscuo verrà adottato il criterio della tariffa più alta tra i diversi usi. Si precisa che, qualora l'acqua venga richiesta per gli usi di cui al punto b), ma, specificatamente nel caso in cui l'acqua sia direttamente utilizzata all'interno del ciclo produttivo, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva o meno di concedere l'utilizzazione dell'acqua potendosi configurare l'alternativa (impropria) alla realizzazione di un vero e proprio acquedotto industriale.

Art. 7 Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) i fontanili pubblici;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;
- e) le scuole;
- f) Il Municipio, Ospedali Pubblici, uffici pubblici;

La tariffa loro applicata sarà la tariffa ATO di utenza pubblica.

Sono considerati impianti per uso pubblico in concessione ai privati:

- a) le piscine pubbliche date in concessione a terzi;
- b) le case di cura nonché residenze per anziani gestite da privati;
- c) i centri sportivi gestiti da privati;
- d) Impianti ad uso pubblico di tipo economico gestiti da privati o da Aziende Economiche;

La tariffa loro applicata sarà quella prevista per le attività ad uso commerciale;

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Azienda su richiesta e a spese dei Comuni interessati.

Per quanto attiene ai fontanili pubblici l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la manutenzione degli stessi, dei rubinetti di prelievo e di qualunque altro impianto di distribuzione che non sia di propria diretta competenza.

E' fatto divieto di prelevare acqua:

- dai fontanili pubblici per usi diversi da quelli domestici;
- dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi.

Art. 8 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura

L'acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dall'azienda. Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dall'azienda che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione non sia stata effettuata, l'azienda si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari e fiscali.

E' fatto assoluto divieto di subfornitura o rivendita dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

L'accertamento del fatto comporta la immediata risoluzione della fornitura per colpa dell'utente.

Art. 9 Domanda di allacciamento

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto l'interessato deve presentare specifica domanda secondo le modalità previste dal seguente regolamento.

La domanda va presentata sui moduli appositamente predisposti dall'Azienda. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) l'uso al quale l'acqua è destinata;
- b) il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare.

Inoltre a

La domanda di allacciamento dovrà essere corredata dalle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Per le situazioni esistenti l'ACA spa provvede ad una integrazione contrattuale tra il servizio di acquedotto ed il servizio di fogna e depurazione.

Nel caso di scarichi industriali, per cui è stata prevista l'autorizzazione allo scarico, la pratica di allacciamento è contestuale a quella di autorizzazione.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi di cui all'allegato B del presente Regolamento.

In ogni caso l'Azienda si riserva di accettare o respingere motivatamente le suddette domande. L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme fissate dalla Azienda sulla base delle specifiche tecniche ed amministrative dalla stessa stabilite (**Allegato "A", punto 1**).

Art. 10 Allacciamento alla rete d'acquedotto (ex 4)

L'acqua viene di norma somministrata agli edifici, agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa per ogni numero civico.

Titolare della fornitura risulta essere chi stipula il contratto e la fornitura può essere fatturata ai reali utilizzatori, solo se espressamente indicati dal titolare della fornitura.

Dietro presentazione di nulla osta da parte del proprietario dell'immobile per il quale si chiede la fornitura, il contratto di somministrazione può essere intestato anche all'affittuario, comodatario, appaltatore, od altro titolare di diritto di godimento.

L'Acqua viene fornita a valle del contatore. Nel caso di nuovi edifici in condominio, la fornitura viene effettuata al singolo utente. In tal caso dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita. I singoli contatori verranno collocati in batteria con le modalità di cui all'art. 5, con l'impegno da parte dei singoli condomini, espresso con atto deliberativo di Assemblea Condominiale, ad affrancare la società ACA S.p.A. da ogni responsabilità relativamente alla manutenzione del tratto posto tra il contatore generale e la batteria dei singoli, ivi compreso l'autoclave.

In caso di situazioni preesistenti la fornitura può continuare ad essere effettuata al condominio e non al singolo utente, in tal caso rispondono i singoli condomini in caso di allaccio a singolo o l'Amministratore se trattasi di allaccio collegato ad un contatore generale, in qual caso avrà l'obbligo di effettuare un calcolo in riferimento ai consumi di ogni singolo condomino.

Nel caso di stabili appartenenti a due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione di condominio e sempre in presenza di un unico punto di fornitura, occorre che i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Nel caso di passaggio da contatore generale a contatori singoli si specifica che sarà dato corso alla richiesta a condizione che i pagamenti risultino regolari.

In casi particolari, a discrezione insindacabile dell'Azienda, essa ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dall'Azienda che si riserva altresì la possibilità di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura al/i primo/i.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche. Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni.

Qualora una parte dell'allacciamento insista su suolo privato, sono a carico del gestore i ripristini degli scavi e delle pavimentazioni alle condizioni preesistenti. Le caratteristiche dell'allacciamento, con riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal gestore e proposte all'utente.

Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, etc.) è predisposto dall'utente su indicazione del gestore, di norma al confine tra la proprietà privata ed il suolo pubblico e deve essere accessibile dall'esterno. Solo in casi del tutto eccezionali, verificata l'impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggio all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà.

L'utente è custode degli impianti (contatori ed apparecchiature) di proprietà del gestore insistenti sulla proprietà privata. E' pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione del contatore subito dopo la posa.

Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.

Art. 11 Fornitura su strade canalizzate

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione l'Azienda concede la fornitura d'acqua. Qualora limiti delle potenzialità dei propri impianti così come consegnati in gestione o condizioni

tecniche debitamente documentate dovessero impedirlo, l'Azienda si impegna a segnalare alle Autorità competenti disservizi, limitazioni o carenze al fine di rimuovere tali ostacoli nel più breve tempo possibile.

La derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguita esclusivamente dall'Azienda a seguito di domanda (art. 9) e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento risulta completamente a carico dell'utente richiedente.

Per la realizzazione di nuove derivazioni di presa, con distanza del vano del misuratore fino a m. 5 dalla tubazione stradale, il richiedente dovrà corrispondere un contributo a fondo perduto, determinato dall'applicazione dei prezzi pro tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo il regolamento aziendale in vigore al momento della esecuzione dei lavori. Per derivazioni con distanza superiore il contributo, per ogni metro in più, è determinato al costo. Nelle strade o piazze con pavimentazione a lastrico, in qualsiasi caso, anche per distanze inferiori a m. 5, rimane a carico dell'utente la spesa relativa alla rimozione e ripristino della pavimentazione, da eseguirsi tramite ditta specializzata.

L'impianto rimane di proprietà dell'Azienda che ne assume ogni onere di manutenzione. E' a carico dell'Azienda la manutenzione di tutti i componenti dell'allacciamento collocati su suolo pubblico e del misuratore. E' a carico dell'utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allacciamento collocati all'interno della sua proprietà.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell'Azienda, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore, oltre naturalmente ai successivi ripristini, tinteggiature, rifacimento della pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dello stesso.

Art. 12 Fornitura su strade non canalizzate

Le richieste di allacciamento in zone o su strade non servite non impegnano in alcun modo l'Azienda, la quale, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, dei programmi di investimento approvati e, comunque, secondo quanto previsto nel "Contratto di servizio, potrà provvedere o meno alle estensioni necessarie. I casi di diniego sono tutti quelli espressamente previsti nel presente Regolamento.

Qualora sia richiesta l'estensione del servizio in via o località non rientrante nei programmi aziendali, l'Azienda può accogliere le richieste solo quando da parte dei richiedenti, Comuni compresi, sia corrisposto un contributo a fondo perduto pari alla spesa totale necessaria per la costruzione della condotta stradale nonché dell'eventuale potenziamento degli impianti di distribuzione esistenti.

Tale contributo sarà determinato dall'applicazione dei prezzi pro-tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo la normativa aziendale in vigore al momento della esecuzione dei lavori. Particolari modalità di pagamento dei contributi in questione saranno determinate dall'Azienda secondo valutazioni relative al singolo caso considerato.

Le tubazioni resteranno in ogni caso di proprietà della Azienda della cui rete faranno, a tutti gli effetti, parte integrante.

Le diramazioni principali e secondarie oggetto di nuova realizzazione sono di regola poste sul suolo pubblico.

In casi eccezionali, di volta in volta discrezionalmente valutati dalla Azienda, potrà provvedersi all'estensione delle condutture o diramazioni anche nella proprietà o su strade private a condizione che i proprietari dei terreni o i richiedenti:

- a) provvedano a costituire le servitù di passaggio e di acquedotto, comprensive di una adeguata zona di protezione delle condutture e tale da consentire alla Azienda la più ampia capacità di controllo ed intervento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di volta in volta necessarie;
- b) si rendano responsabili verso l'Azienda delle eventuali manomissioni o guasti che possono essere arrecati alle condutture poste nelle loro proprietà, impegnandosi al risarcimento integrale dei danni conseguenti;
- c) concorrano con contributo a fondo perduto, analogamente a quanto sopra previsto per le canalizzazioni sul suolo pubblico, al pagamento di tutte le spese di costruzione necessarie.

Art. 13 Allacciamenti provvisori

Sono concessi dall'Azienda, su semplice richiesta scritta degli interessati, allacciamenti particolari di tipo provvisorio per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative quali sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, circhi, parchi di divertimenti ecc.

Nel caso di periodo successivo al mese, l'Azienda si riserva di considerare tale allaccio alle stesse condizioni di un allaccio previsto nel mese. Al momento della stipula del contratto, l'utente dovrà versare secondo le modalità quanto previsto dal tariffario in vigore al momento della stipula del contratto di allaccio con l'obbligo da parte del titolare del versamento in un'unica soluzione dell'importo di 50.00 € per spese di istruttoria e di altri 50.00 € per consumo forfettario per i primi tre giorni di fornitura. Dal quarto giorno saranno versati anticipatamente ulteriori dieci euro al giorno per i contatori di 1/2 pollice e 20 € al giorno per i contatori da 1 pollice.

Il misuratore di portata verrà comunque installato al fine di monitorare i consumi idrici.

Per gli allacci ad uso cantiere l'utente sarà tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50.00 € e al versamento di un deposito cauzionale pari a 500.00 € per unità immobiliare ovvero la stipula di una polizza fideiussoria sempre per l'importo di 500,00 € per unità immobiliare, fatte salve le spese per l'allacciamento alla condotta principale. Per l'allaccio uso cantiere è necessario produrre la concessione edilizia o dichiarazione inizio attività (DIA) e un'autodichiarazione che attesti il numero di unità immobiliari in costruzione (appartamenti, garage, unità destinate ad attività commerciali etc.). Il contratto ha durata pari alla scadenza della concessione edilizia o DIA.

Di norma l'allacciamento per uso di cantiere sarà ubicato nel medesimo sito da prevedere per quello/i definitivo/i.

La polizza potrà essere disdetta solo al momento dell'installazione da parte del gestore di tutti i contatori necessari per la fornitura delle singole unità immobiliari.

Art. 14 Perfezionamento del contratto di somministrazione

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente dovrà procedere al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, anticipazioni sui consumi, depositi cauzionali).

L'utente ha diritto alla fornitura dal momento della sottoscrizione del contratto, del regolamento d'utenza e con l'accettazione del preventivo per l'allacciamento, previa verifica da parte dell'azienda di eventuali insoluti nei propri confronti su altre forniture, già cessate o in essere. In tal caso la fornitura verrà garantita al saldo di quanto dovuto. L'utente è tenuto a corrispondere all'azienda per l'erogazione del S.I.I., alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari deliberati dall'ATO Pescaresc applicati ai volumi risultanti dagli apparecchi di misurazione.

Art. 15 Corresponsione di Deposito Cauzionale

L'utente al momento della stipula del contratto di somministrazione si impegna nei confronti del concedente al versamento di un deposito cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia dei volumi consumati. Il deposito cauzionale verrà addebitato sulla prima fattura nella somma corrispondente ad Euro 100,00 (Euro cento/00).

I titolari di fornitura già esistenti saranno tenuti, invece, al versamento di deposito cauzionale da versarsi anch'esso in due soluzioni in corrispondenza del pagamento dei consumi, per un importo di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00).

Beninteso che, nel caso si tratti di allaccio condominiale collegato ad un contatore generale, il deposito cauzionale dovrà prevedersi per ogni singola utenza del condominio.

L'Azienda, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare il deposito fino a concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento o di legge.

Il deposito cauzionale viene rimborsato ad avvenuta cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni, previa rivalutazione legale ai sensi di legge e detrazione delle somme di cui al precedente comma.

Sono esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli utenti dotati di domiciliazione bancaria o postale.

Il deposito cauzionale viene rimborsato agli utenti qualora scelgano di adottare quale mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria o postale.

Art. 16 Durata del rapporto di somministrazione

I rapporti di somministrazione hanno durata indeterminata salvo disdetta dell'utente da comunicarsi almeno 30 giorni prima di essa. La domanda può essere presentata in carta semplice con allegato documento d'identità, a mezzo raccomandata A/R a A.C.A. Spa in house providing Via Maestri del lavoro d'Italia n. 81 65125 Pescara, via fax o a mano presso gli sportelli aziendali.

Quanto sopra non trova applicazione per gli allacciamenti di cui all'articolo 12.

Art. 17 Disattivazione d'ufficio

L'Azienda, anche a tutela del consumatore, procede alla disattivazione del servizio d'ufficio nei seguenti casi:

- a) in caso di decesso del titolare del contratto qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedono al subentro e/o voltura entro 180 giorni dall'evento morte;
- b) in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- c) in caso di distruzione o completo abbandono dell'immobile;
- d) in caso di fallimento e/o altra procedura concorsuale dell'utente. Il Curatore del fallimento, però, può subentrare in luogo del fallito nel contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) in caso di morosità al fine di garantire l'eventuale ingresso di un nuovo utente che sarà così libero di stipulare un contratto ex novo.

Art. 18 Recesso dal rapporto di fornitura

L'utente che intende recedere dal contratto di somministrazione prima della scadenza deve darne comunicazione scritta alla Azienda mediante raccomandata A/R a A.C.A. Spa in house

providing Via Maestri del lavoro d'Italia n. 81 65125 Pescara ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli dell'Azienda stessa che attesterà il ricevimento.

E' fatto obbligo all'intestatario di pagare tutte le fatture eventualmente inevase.

Il recesso comporta la lettura e la chiusura o rimozione del contatore, entro gli standard di qualità previsti e la cessazione del rapporto contrattuale con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale versato.

L'Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso di posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'Azienda.

Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare della stessa e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile.

L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa o danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Art. 19 Diritti di utenza

Per le richieste di allaccio, per il servizio di fogna e depurazione, per le richieste di voltura o subentro o per autorizzazione di spostamento del misuratore di portata, l'utente sarà tenuto a corrispondere alla Società Gestore del servizio, i diritti come indicati nell'Allegato A del presente Regolamento. Gli stessi verranno trattenuti dal concedente, qualora le richieste dei sopra menzionati servizi venissero ritenute inaccettabili.

Art. 20 Richiesta di voltura

Si ha voltura dell'utenza idrica quando al titolare del contratto subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico si assume la responsabilità circa la volontà di recesso del precedente intestatario e comunica la lettura del contatore che sarà lettura finale per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario. Nel caso il subentrante non sia in grado di effettuare la lettura di subentro, il Gestore invierà un proprio letturista con oneri a carico del subentrante.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente, fatto salvo il beneficio dell'escussione dei primi; in caso di morosità si procede ai sensi dell'art. 22 delle condizioni generali di contratto.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabiliti nell'Allegato "A", punto 3. La domanda di voltura potrà essere consegnata presso gli uffici aziendali che sono indicati in bolletta.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data presente nell'atto di compravendita o locazione prodotto dal nuovo utente. I consumi, fino al giorno della voltura saranno addebitati al

precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il deposito cauzionale versato.

Art. 21 Richiesta di subentro

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto mortis causa.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto e al versamento del diritto di subentro di cui all'Allegato "A", punto 3.

In mancanza di detti adempimenti, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimangono gli eredi del titolare del contratto.

La domanda di subentro potrà essere consegnata presso gli uffici aziendali che sono indicati in bolletta.

Art. 22 Casi di sospensione della fornitura

L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R per i soli casi di cui alle lettere a-e-f-g-h-i-m, per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati di utenza in caso di voltura o subentro;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Azienda;
- g) impossibilità persistente e documentata di effettuare la lettura del contatore ai fini della fatturazione del consumo.
- h) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Azienda;
- i) in caso di pericolo per persone o cose;
- l) manomissione del contatore compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- m) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora;

La sospensione ha durata fino al cessare della causa. In ogni caso agli utenti domestici deve essere garantito un quantitativo di acqua per gli usi essenziali (50 l/persona/ giorno, come stimato dall'OMS), secondo lo stato di famiglia dell'intestatario dell'utenza. Lo stesso dovrà essere fornito all'atto della comunicazione della sospensione. Fino a quando lo stato di famiglia dell'intestatario dell'utenza non verrà fornito si considera il rapporto una utenza una persona.

Per i condomini morosi la cui fornitura avviene tramite contatore generale si procede alla sospensione totale della stessa.

Art. 23 risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora non siano state rimosse le cause di sospensione di cui all'art.22, nonché nel caso di inottemperanza ai divieti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento.

I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziale. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi come per legge.

Art. 24 Tariffe

Le tariffe di vendita dell'acqua e le relative variazioni sono stabilite ed approvate dall' autorità competente, secondo le disposizioni di legge applicabili in materia. All'utente verrà comunicata la tariffa come da delibera n..... ATO e successive modificazioni.

Qualunque imposta o tassa a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua. Le fatture/bollette sono spedite al domicilio dell'utente, o altro recapito indicato dall'utente stesso, tramite il servizio postale o altro, come corrispondenza ordinaria. L'utente, in qualsiasi momento, può richiedere all'Azienda di variare l'indirizzo di destinazione della fattura/bolletta.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (art. 21, comma 8, L. 633/72).

Art. 25 Quote fisse

Per la quota fissa si fa riferimento al punto 9 dell'Allegato A del presente Regolamento d'utenza e all'allegato D della Delibera n. 2 del 07/02/2007 dell'ATO.

Art. 26 Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto/dovere di controllare i consumi attraverso l'auto lettura periodica del contatore.

Le perdite post contatore ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione di Aca Spa n. 1 del 2009 sono a carico dell'utente, pertanto, nessuno abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa esse prodotte, né la società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Nel caso di perdite post contatore che, a causa della dispersione di acqua, abbiano generato una totale o parziale non fruizione dei servizi di fognatura e depurazione da parte dell'utente, l'Azienda applicherà per detti canoni un consumo storico riferito agli ultimi tre anni o, se non disponibile, al minor periodo fatturato. Le domande di sgravio per perdita post contatore, relative ai canoni di fogna e depurazione, dovranno essere corredate, pena la non accettazione delle stesse, dalla fattura di riparazione prodotta dal Tecnico Idraulico che avrà eseguito i lavori. L'Azienda, consente, altresì, all'utente che ne abbia le capacità, la riparazione in economia, senza, quindi, l'ausilio professionale di terzi, della rottura nel proprio impianto. In entrambe le ipotesi, tuttavia, esecuzione dei lavori ad opera di terzi o personale, l'utente dovrà dare comunicazione ad ACA Spa della perdita in essere per consentire all'Azienda di verificare quanto accaduto e, soltanto poi, ripristinare la funzionalità del proprio impianto, pena la non accettazione della domanda di sgravio.

Art. 27 Consumi e fatturazione

Letture degli strumenti di misura e fatturazioni saranno effettuate con periodicità semestrale per tutti i comuni.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni in acconto tra una lettura e la successiva sulla base dei consumi storici. È prevista l'auto lettura del contatore da comunicare tramite call-center, sedi periferiche o fax verde e PEC (Posta Elettronica Certificata).

L'Azienda ha in ogni caso la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari a sua discrezione. Qualora l'impossibilità della lettura superi un anno per cause imputabili all'utente (l'Utente ne è informato sulla fattura commerciale o altra espressa comunicazione), si è soggetti alla cessazione della fornitura che sarà riattivata solo dopo la lettura ed il pagamento di quanto eventualmente dovuto, incluse le spese sostenute dall'Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura in capo all'utente. Ove per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure fatturare secondo il contratto di fornitura in essere le quantità previste rapportate ai giorni del periodo di fatturazione. Qualora l'Azienda dovesse emettere fatture in acconto recanti un consumo medio giornaliero superiore del 50% rispetto al consumo storico giornaliero dell'utenza, le stesse potranno essere annullate su richiesta dell'utente. Potranno essere annullate, altresì, le fatture in acconto recanti un consumo eccedente, rispetto a quello indicato dal misuratore di portata, relative a servizi non più utilizzati e, quindi, senza alcun consumo per l'avvenire.

La fattura comprende al suo interno le voci relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione all'azienda per iscritto e richiedere l'esenzione dal pagamento delle suddette voci dietro presentazione di adeguata documentazione.

Le fatture spedite nel luogo di fornitura o altro indirizzo, se richiesto dall'Utente, dovranno essere pagate con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse, secondo quanto disposto dall' art. 1277 del Codice Civile e quanto previsto nella carta dei servizi. L'Utente può eseguire i pagamenti tramite conto corrente postale utilizzando i bollettini allegati alla fattura ovvero tramite domiciliazione bancaria o postale; per eventuali disguidi derivanti dall'uso di diverso bollettino l'utente sarà unico responsabile.

Sulla fattura devono essere indicate la data di emissione e quella di scadenza. Il termine di scadenza è fissato ad almeno 10 giorni.

Le bollette saranno recapitate all'Utente in tempo utile per i pagamenti. Qualora le bollette dovessero essere recapitate successivamente alla prima scadenza indicata è ammesso il pagamento entro 10 giorni dalla reale data di ricezione. L'Utente a cui non sia stata recapitata la fattura, potrà chiederne copia presso i Servizi Commerciali dell'Azienda.

La regolarità o meno dei pagamenti sarà riportata sulle fatture stesse con apposita nota.

La fattura e il correlato documento attestante l'avvenuto pagamento dovranno essere conservati per anni 5 secondo quanto previsto dall'art. 2948 punto 4 del Codice Civile.

I reclami relativi ad importi addebitati in fattura, dovranno essere inviati all'indirizzo indicato sulla fattura ACA Spa, entro i termini di scadenza della fattura in contestazione. Saranno salvi i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dall'Utente.

In caso di reclamo, l'Utente sarà comunque tenuto al pagamento, entro la data di scadenza della fattura, di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella fattura stessa.

L'esito del reclamo è comunicato all'Utente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

Nel caso in cui l'Utente non paghi entro la scadenza indicata in fattura gli addebiti oggetto di reclamo, ACA Spa sospende, fino alla comunicazione all'Utente dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione delle penali e della sospensione della fornitura per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato, l'Utente è tenuto a pagare la predetta indennità a decorrere dalla data di scadenza indicata in fattura.

In caso di ritardato pagamento oltre la data di scadenza, l'importo della fattura sarà assoggettato ad un gravame, a titolo di mora (vedasi Allegato A, punto 2). Le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento sono indicate in bolletta. Il gravame a titolo di mora maturato, sarà addebitato nelle successive fatture.

Il non pagamento, dopo la data di scadenza, comporta:

- la sospensione della fornitura, previo preavviso e, quindi, la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura in capo all'utente;
- non è necessario il preavviso di distacco della fornitura per quegli utenti i cui solleciti di pagamento hanno dato esito negativo al fine della notifica.
- il recupero del credito ovvero della somma da pagare unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti, con le modalità più idonee al recupero.

La risoluzione del contratto comporta l'emissione di una fattura di fine fornitura, unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti; la risoluzione per morosità comporterà per l'Utente, a pagamento avvenuto del debito maturato, una nuova richiesta di fornitura.

A fronte di una utenza morosa la cui fornitura sia stata sospesa, la richiesta di nuova fornitura per la medesima utenza, presentata da altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare, sarà accolta da ACA Spa solo a condizione che sia saldato il debito maturato.

Art. 28 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Deroghe alle norme e alle modalità di pagamento potranno essere concesse in ossequio al regolamento predisposto dall'ATO per le famiglie bisognose, in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente.

L'utente che sia in regola con i pagamenti delle fatture precedenti, può fare richiesta, a mezzo lettera/fax o direttamente presso il Gestore, di rateizzazione o dilazione del pagamento della fattura in corso. Gli importi possono essere rateizzati in un massimo di 4 rate mensili per un periodo fatturato pari ad un anno, per periodi superiori le rate saranno emesse in numero proporzionale al periodo. Al Gestore competono sulle somme dovute, gli interessi legali oltre alle spese fisse di istruttoria delle pratiche stabilite in Euro 5 (Euro cinque/00)

In casi di particolare indigenza (economica da documentare), l'Azienda si riserva il diritto di trovare soluzioni diverse, utili al recupero del credito.

Art. 29 Bocche antincendio private

In seguito ad apposita domanda, accompagnata del C.P.I. del Comando dei VV.FF, viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi. Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dall'Azienda e termineranno con l'inserimento lungo la condotta (entro pozzetto o altro manufatto da prevedere) di una valvola di intercettazione, di un misuratore di volume e di un organo di disconnessione oltre a qualunque altro dispositivo prescritto dei VV.FF. in sede di rilascio del C.P.I. Il pozzetto (o il vano di alloggiamento) sarà di norma posto al limite tra la proprietà pubblica e quella privata. I richiedenti all'allacciamento invece devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio che risultano ovviamente a loro carico. Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio l'utente potrà rompere servendosi della presa, dandone però comunicazione all'Azienda entro 72 ore affinché la stessa possa provvedere a riapplicare il sigillo.

L'azienda non assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito nella delibera n. 2 del 07/02/2007 dell'ATO n.4 Pescaresse nella misura di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) annui alla voce "Portate di Soccorso".

L'Azienda si riserva infine la possibilità di effettuare controlli sui prelievi impropri dalle prese antincendio, a propria assoluta discrezione, anche nel tempo e per periodi prolungati, inserendo lungo la tubazione della presa antincendio adeguati organi di misura e controllo.

Qualora la presa antincendio, direttamente interconnessa con la rete interna alimentante direttamente le bocche, risultasse a sua volta collegata con una riserva di acqua predisposta allo scopo dall'utente o eventualmente prescritta dal Comando Provinciale del VV.FF., si dovrà procedere obbligatoriamente alla installazione, a cura e spese dell'utente, a valle della presa e a monte dell'impianto interno, di una idonea apparecchiatura di disconnessione avente caratteristiche e prestazioni tecniche stabilite dall'Azienda in sede di sopralluogo.

Art. 30 Apparecchi di misurazione

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dall'Azienda restando di sua esclusiva proprietà: il loro tipo e calibro è stabilito dalla Azienda in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario.

Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione dell'apposito alloggiamento secondo quanto previsto dall'art. 8. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'utente.

L'Azienda ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno previo congruo preavviso o giustificazione; nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, l'Azienda si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative. Nei casi di sostituzione del contatore l'azienda provvederà alla redazione di apposito verbale nel quale saranno riportate la lettura, da effettuarsi in contraddittorio con l'utente e/o a mezzo di rappresentazione fotografica, la data e l'oggetto dell'intervento che rimarrà a disposizione dell'utente presso gli uffici dell'Azienda.

Qualora, nel caso di rifacimento del punto di consegna (allacciamento) non dipendente dal gestore il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o non adatto, il gestore provvederà allo spostamento a spese dell'utente.

La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte dell'intestatario del contratto di fornitura e in forma scritta. La rimozione sarà effettuata esclusivamente dal gestore e all'atto della rimozione e/o sostituzione viene redatto, su apposito modulo predisposto dall'azienda, il relativo verbale firmato dagli incaricati dell'azienda e, ove possibile, dall'utente.

Un'eventuale reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione così come previsto nella Tabella A.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi) che siano installati dall'azienda.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

L'utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dall'azienda, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.

Quando un'utente o il gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo

quanto previsto dalla Carta del servizio. Della verifica del contatore sarà redatto su apposito modulo un verbale che resterà a disposizione dell'utente presso la sede aziendale.

Se l'apparecchio riporterà errori di misura ricompresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà alla sostituzione né alla rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta è stata avanzata dall'utente, gli oneri sostenuti dal gestore per la verifica saranno posti a carico dell'utente, vedi allegato A punto 8.

In caso di non corretto funzionamento del contatore il gestore, facendosi carico degli oneri di verifica effettuerà la rettifica dei consumi (vedi art.33).

Art. 31 Posizione e custodia degli apparecchi di misurazione

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Azienda e comunque di facile accesso al personale dell'Azienda stessa.

Il richiedente in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Azienda deve provvedere alla esecuzione sia delle opere murarie indicate dall'Azienda stessa (vano di alloggiamento del misuratore compreso) sia i successivi ripristini necessari alla costruzione degli impianti di derivazione per la parte insistente in proprietà privata.

La collocazione del misuratore deve avvenire naturalmente al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

L'Azienda si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'utente qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio o, quando sia impedita la lettura periodica dei contatori.

A completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Azienda. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 32 Spostamento contatori e rifacimento impianti

L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e/o rifacimento impianti, richiesto dall'utente sarà eseguito solo dietro pagamento di un rimborso spesa commisurato al costo totale dei lavori preventivati, per la cui determinazione si terrà conto del prezziario della Regione Abruzzo per le opere edili, diminuito del 30 %, così come indicato nella carta dei servizi, aumentati delle spese generali, secondo i prezzi pro-tempore in vigore presso l'Azienda.

E' data facoltà all'utente di eseguire a proprie spese i lavori di spostamento, su progetto approvato dall'Azienda e con esclusione dell'installazione del contatore. In tal caso l'utente sarà tenuto a pagare un diritto fisso (Vedasi Allegato A, punto 5).

In caso di mancata realizzazione dei lavori di rifacimento impianti l'Azienda provvederà al rimborso delle somme pagate salvo le spese di istruttoria (Vedasi Allegato A).

Art. 33 Guasti agli apparecchi

L'utente è consegnatario del misuratore e pertanto risponde della sua buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'utente, dietro indicazione specifica e motivata dell'azienda, deve curare la buona protezione del contatore e dei suoi accessori dal gelo con materiali di difesa da collocare entro e fuori del pozzetto. Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Azienda affinché questa possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico della Azienda (Vedasi Allegato A, punto 6).

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Azienda ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

Art. 34 Irregolare funzionamento del misuratore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda (art. 26), il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento e fino alla sostituzione di esso è valutato:

- a) in misura uguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti;
- b) in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente;
- c) in caso di mancanza o di evidente non affidabilità di dati di riferimento di cui ai punti precedenti il consumo sarà determinato in base ad equa valutazione tenuto conto delle utenze simili e di ogni altro elemento atto a individuare il presumibile consumo del periodo in questione.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti il consumo è determinato dalla Azienda sulla base di valutazione tecniche oggettive.

Art. 35 Impianti interni dell'utente

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'utente all'uscita dell'apparecchio di misurazione. All'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative.

E' inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo, così come previsto nell'art. 25.

L'utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione. In questo caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua.

E' opportuno che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.

Sono altresì da osservare le seguenti norme:

le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto o a quota superiore ad essi;

nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;

nessuna tubazione dell'impianto interno può sotto passare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;

nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante; è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante; è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento disperso degli impianti elettrici di terra; i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento dell'azienda è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CE1 64-8;

è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente da tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del gestore il quale può descrivere eventuali modifiche;

qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dall'azienda; nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione del serbatoio dovrà trovarsi al livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola galleggiante.

Art. 36 Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- effettuare la subfornitura dell'acqua;
- utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
- eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
- collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento disperso degli impianti elettrici di terra.

Art. 37 Controlli

I dipendenti dell'Azienda o altro personale incaricato, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi

misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda non può essere ritenuta responsabile dei fatti derivanti dal mancato controllo e l'utente non ha diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta.

Resta salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato. Restano, altresì, salvi i diritti di cui agli articoli 15, 21 e 22 del presente Regolamento.

Art. 38 Norme per l'esecuzione delle derivazioni

Spetta all'Azienda determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.

Con il pagamento della somma richiesta tramite preventivo, la domanda dell'utente è accettata e l'Azienda eseguirà il lavoro compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi dell'utente, oltre i 6 (sei) mesi, l'Azienda avrà facoltà di procedere, prima della esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei costi di opera.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento cosicché l'Azienda non si ritiene più impegnata a realizzare l'allacciamento.

Art. 39 Rinuncia alla esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, senza giustificato motivo, l'Azienda non rimborserà nulla. Rimane salva la facoltà di cui all'art. 5 ultimo comma.

Art. 40 Interruzioni e irregolarità del servizio

L'Azienda non ha responsabilità alcuna e non è tenuto a corrispondere indennizzi per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli. Parimenti per gli edifici aventi altezza superiore ai tre piani fuori terra è obbligatoria la preventiva installazione di idoneo impianto di autoclave.

In caso di interruzioni prolungate l'Azienda è tenuta a darne comunicazione all'utenza con i mezzi più appropriati.

Art. 41 Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, sotto il profilo tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio e ogni qualvolta sia necessario per tutelare la sicurezza e la salute pubblica.

Art. 42 Modifiche

Qualora in seguito a modifiche nelle costruzioni private o sul suolo pubblico o a richiesta dei proprietari dei fondi interessati si rendesse necessario modificare l'impianto esistente o

apportarvi nuovi accorgimenti o aggiunte per il miglior funzionamento o per nuove prescrizioni, il Gestore potrà provvedervi dando congruo preavviso della relativa spesa (cfr. Prezziario Regione Abruzzo per le opere edili diminuito del 30%) che sarà, in caso di accettazione, addebitata al richiedente.

Il Gestore si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l'estensione ed il relativo punto di allaccio al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. Le relative spese, compresi gli oneri conseguenti il rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del Gestore.

Art. 43 Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente può rivolgersi alle strutture competenti dell'Azienda entro il termine di pagamento indicato nella fattura, o inoltrarli a mezzo posta all'indirizzo ACA SpA in House Providing, Via Maestri del Lavoro d'Italia 81 – 65125 Pescara o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, o inviata ad altri indirizzi non potrà essere ritenuta valida.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Azienda entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Art. 44 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute alla Società a seguito dell'emissione di fatture entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

fin dal primo giorno di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al Tasso legale su base annua.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

E' ammesso il pagamento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della bolletta qualora recapitata in data successiva alla data di scadenza della stessa.

Art. 45 Addebiti vari (verificare se inserire altre voci)

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori;
- b) corrispettivo per le volture;
- c) corrispettivo per subentro;
- d) corrispettivo per la riapertura del contatore;
- e) corrispettivo per la verifica del contatore;
- f) corrispettivo per la verifica della lettura di utenza;
- g) deposito cauzionale;
- h) addebiti per interessi di ritardato pagamento;
- i) addebito per attività di rintraccio, effettuato dall'Azienda o da altra dalla stessa incaricata, a seguito di mancata comunicazione di variazione recapito.

Art. 46 Indennizzi

L'azienda riconoscerà a tutela dell'utente in caso di inadempienze relative al mancato rispetto dei termini garantiti per l'esecuzione delle prestazioni richieste un indennizzo indicato nella carta dei servizi.

Art. 47 Risoluzione alternativa delle controversie

L'utente, per qualsiasi controversia con l'Azienda prima di ricorrere in giudizio può esperire la procedura di conciliazione paritetica attraverso le associazioni dei consumatori.

Art. 48 Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra la Società ACA S.p.A. e l'utente è competente il Foro del consumatore ex art. 33, lett. U) del codice del consumo.